

G2.102 (testo 2)

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2784/S recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»;

premessi che:

il disegno di legge prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 25/2017 con il quale l'istituto della responsabilità solidale è ripristinato secondo la normativa ante legge Fornero (legge n. 92 del 2012);

considerato che:

il venir meno della norma relativa alla chiamata in causa obbligatoria di tutti i coobbligati e il beneficio di preventiva escussione del debitore principale espongono le imprese responsabili in solido a rischi che incidono pesantemente sui loro equilibri finanziari;

risulta necessario tutelare le imprese che hanno diligentemente adempiuto in virtù del loro ruolo di coobbligato inadempiente e che, pertanto, occorre riconoscere la compensazione delle somme versate con i debiti contrattuali esistenti nei confronti di tutti i coobbligati inadempienti;

l'istituto della responsabilità solidale deve essere armonizzato con quanto previsto dalla normativa fallimentare,

impegna il Governo a valutare, tenuto conto delle norme vigenti, la necessità di intervenire per via normativa, per chiarire, se necessario, che «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore».

G2.104

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI,
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO,
VOLPI, PANIZZA (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;

giudicato fondamentale circoscrivere temporalmente il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore a fronte del lungo lasso di tempo attualmente previsto (due anni dalla fine dell'appalto o del subappalto);

considerato, infatti, che la responsabilità solidale rappresenta un gravoso impegno per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta «diligenza». La condotta dei soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, ad oggi non contempla, anche se attivate tutte le dovute azioni e cautele del caso, alcun meccanismo di esimente e peraltro potrebbe causare, stante l'arco temporale di ben due anni, successive gravose ripercussioni finanziarie, non previste né prevedibili, per il co-obbligato in solido;

ritenuto, dunque, di dover quantomeno circoscrivere la responsabilità solidale ad un anno dalla fine dei lavori oggetto dell'appalto o del subappalto, come tra l'altro originariamente previsto prima della riforma del 2006,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni interventi normativi di propria competenza per la riduzione del periodo di vigenza della responsabilità solidale da 24 a 12 mesi.